



**Ministero della Salute**

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI  
*Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,  
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)*  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2022/2  
Allegato: 1

**FISE**  
[segreteria@fise.it](mailto:segreteria@fise.it)

**AIA**  
[affarigenerali@pec.aia.it](mailto:affarigenerali@pec.aia.it)

Alle **Associazioni di categoria e Enti selezionatori**  
([vedi elenco allegato](#))

**Agli Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome**  
Servizi veterinari di Area A, B e C

**AI MIPAAF - DG sviluppo rurale**  
DISR 7 – Valorizzazione biodiversità animale  
[cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it)

**AI CSN**  
c/o IZS Abruzzo e Molise  
[protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

**Al Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**  
**Servizio Affari Generali di Sanità**  
[dipps.sags.div2@pecps.interno.it](mailto:dipps.sags.div2@pecps.interno.it)

**Al Comando Carabinieri per la tutela della salute**  
(NAS-Roma)

**All' Ispettorato Generale della Sanità militare**  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)  
[veterinaria@igesan.difesa.it](mailto:veterinaria@igesan.difesa.it)

**Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**  
IV Reparto – Direzione di Veterinaria  
[vethorse@libero.it](mailto:vethorse@libero.it)

**OGGETTO: Decreto 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” – istruzioni operative per i soggetti abilitati all’identificazione e registrazione degli equini.**

Con riferimento al decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 21 dicembre 2021, *in vigore dal 10 gennaio 2022*, si comunica quanto segue.

**ENTI SELEZIONATORI** - Per poter operare come organismi di rilascio, nel decreto definiti all'art. 2, lettera s) e descritti all'art. 4, comma 1, l'ufficio preposto del MIPAAF, in qualità di autorità competente zootecnica, comunica alla scrivente Direzione Generale i nominativi degli **Enti selezionatori autorizzati** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j) dello stesso decreto ai fini del loro inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), punto 2), dello stesso decreto.

Si evidenzia che, secondo quanto confermato dal MIPAAF, **gli enti selezionatori con sede in un altro stato dell'Unione europea** per cui lo stesso MIPAAF ha approvato un programma genetico esteso in Italia, **non possono essere autorizzati quali organismi di rilascio** ai sensi delle disposizioni vigenti e di quanto ribadito durante l'ultimo Comitato permanente per la zootecnia dalla Commissione Europea del 29.11.2021.

Pertanto, gli enti selezionatori che gestiscono i programmi sopracitati, per poter rilasciare documenti unici di identificazione a vita (*c.d. SLID, dall'acronimo inglese*) completi della sezione V inerenti ad equini residenti in Italia e partecipanti a programmi genetici estesi ai sensi di cui all'art. 12 del regolamento (UE) 2016/1012, devono accordarsi con uno degli organismi di rilascio autorizzati ad operare in Italia ai sensi del decreto in oggetto che sarà responsabile della consegna del documento stesso.

A tal fine, l'organismo di rilascio autorizzato:

1. definisce le procedure che l'ente selezionatore con sede estera in questione deve rispettare per il rilascio dei documenti nonché quelle per la consegna all'operatore dei documenti rilasciati, ai sensi dell'art. 22 comma 5 del regolamento di esecuzione (UE) 963/2021;

2. comunica al MIPAAF le razze che intende gestire in collaborazione con un ente selezionatore che ha sede in un altro stato dell'Unione europea;

3. opera solo dopo che il MIPAAF ha comunicato alla scrivente Direzione Generale l'effettiva approvazione dell'estensione in Italia del relativo programma genetico, di cui all'art. 12 del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ente selezionatore con sede estera in questione.

Si precisa che il **rilascio** dello SLID è la preparazione dello stesso tramite la registrazione in BDN delle informazioni previste per tale documento, la sua stampa, rilegatura e confezionamento. La **consegna** dello SLID comporta l'assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato che garantisce la sua corretta compilazione e registrazione in BDN. La firma e il timbro del soggetto qualificato responsabile dell'identificazione e registrazione dell'equino ai sensi dell'articolo 4 del decreto 30 settembre 2021 attesta infatti che il documento è stato preparato in conformità con la normativa dell'UE e nazionale e che quindi può essere consegnato all'operatore.

Gli equini di razza di cui non risulta un ente selezionatore nell'elenco sopracitato, sono gestiti in BDN come equini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando il diritto degli enti selezionatori di svolgere i propri programmi genetici approvati e eventualmente di allegare la sezione V al documento unico di identificazione a vita emesso da un organismo di rilascio autorizzato, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 963/2021.

L'elenco degli organismi di rilascio autorizzati redatto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 963/2021 sarà reso disponibile per la consultazione in apposita sezione del portale internet [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)

Si ricorda inoltre che:

- ✓ il documento unico di identificazione a vita (indicato come passaporto prima dell'entrata in vigore del decreto in oggetto) **deve essere l'esatta riproduzione delle informazioni contenute in BDN**, che devono essere **inserite e continuamente aggiornate nella stessa BDN con le modalità ed i tempi di cui al decreto 30 settembre 2021**.

- ✓ **Dal 10 gennaio 2022** le eventuali attività di identificazione e registrazione degli equini, inclusa

Direttore dell'Ufficio 2: Dottor Marco Ianniello

Referente del procedimento: Dott.ssa Anna Sorgente

l'emissione **degli SLID, non conformi al decreto devono essere considerate NULLE e prive di effetto**. L'annullamento e il ritiro degli SLID hanno il fine di evitare possibili esposizioni degli operatori a misure correttive e sanzioni.

- ✓ Questa Direzione Generale e la DGDISR del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che legge per conoscenza: **verificano la conformità degli organismi di rilascio** al decreto nello svolgimento dei compiti assegnati per gli aspetti di rispettiva competenza, come previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto, anche attraverso l'attività di controllo delle ASL e delle altre autorità competenti; **sospendono o revocano, a seconda dei casi, l'autorizzazione dell'organismo di rilascio** di propria competenza per inadempienze, come indicato all'articolo 3, comma 4, del decreto;
- ✓ I veterinari liberi professionisti che intendono operare come soggetti deputati all'identificazione e registrazione degli equini, ai sensi dell'articolo 4 del decreto devono presentare idonea richiesta di autorizzazione alla ASL di residenza che provvederà all'aggiornamento in BDN dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto stesso. In caso di inadempienze agli obblighi sottoscritti con la richiesta di autorizzazione, la ASL revoca l'autorizzazione.
- ✓ Al CSN è consentito abilitare in BDN quali soggetti deputati all'Identificazione e registrazione degli equini, di cui all' articolo 4 del decreto, solo i soggetti in possesso di idonea autorizzazione, rilasciata ai sensi dello stesso decreto.
- ✓ I veterinari militari devono operare per l'identificazione e registrazione degli equini come previsto dal decreto. Per la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni inerenti agli stabilimenti di propria competenza devono operare in collaborazione con le ASL competenti per territorio.

Infine si fa presente che, nelle more della trasmissione dei dati di competenza alla BDN da parte di alcuni Enti selezionatori, oltre che del loro inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), punto 2), del decreto in oggetto, gli operatori di **equini** iscritti ai libri genealogici gestiti da tali Enti e già *identificati in base alla normativa precedente al decreto in oggetto*, possono completare in BDN le sole informazioni necessarie alla loro movimentazione. Detti inserimenti e/o rettifiche dovranno essere comunicati dall'operatore all'Ente selezionatore competente. **L'operatore è responsabile della veridicità e della correttezza dei dati** che trasmette in BDN e della relativa documentazione. In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle di cui all'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale  
\*F.to dottor Pierdavide Lecchini

*\*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)*

## ALLEGATO

<i>Nome Associazione</i>	<i>PEC</i>
<b>FNOVI</b>	<a href="mailto:info@pec.fnovi.it">info@pec.fnovi.it</a>
<b>ANMVI</b>	<a href="mailto:anmvi@pec.anmvi.it">anmvi@pec.anmvi.it</a>
<b>SIVEMP</b>	<a href="mailto:sivemp@pec.it">sivemp@pec.it</a>
<b>COLDIRETTI</b>	<a href="mailto:caa.coldiretti@pec.coldiretti.it">caa.coldiretti@pec.coldiretti.it</a>
<b>CONFAGRICOLTURA</b>	<a href="mailto:economico@pec.confagricoltura.it">economico@pec.confagricoltura.it</a>
<b>ASSICA</b>	<a href="mailto:assicaroma@assica.it">assicaroma@assica.it</a>
	<a href="mailto:assica@promopec.it">assica@promopec.it</a>
<b>COPAGRI</b>	<a href="mailto:copagri@pec.copagri.it">copagri@pec.copagri.it</a>
<b>ASSOCARNI</b>	<a href="mailto:segreteria@assocarni.it">segreteria@assocarni.it</a>
<b>UNICEB</b>	<a href="mailto:uniceb@tin.it">uniceb@tin.it</a> ; <a href="mailto:info@uniceb.it">info@uniceb.it</a>
<b>CIA</b>	<a href="mailto:segreteriapresidente@cia.it">segreteriapresidente@cia.it</a>
<b>C.I.M. S.r.l.</b> <b>Consorzio Italiano Macellatori</b>	<a href="mailto:cimservizisrl@gmail.com">cimservizisrl@gmail.com</a> <a href="mailto:cimservizi.srl@pec.it">cimservizi.srl@pec.it</a>
<b>ANITA</b>	<a href="mailto:anita@anita.it">anita@anita.it</a>
<b>ANITE</b>	<a href="mailto:info@associazioneanite.it">info@associazioneanite.it</a>
<b>ENTI SELEZIONATORI</b>	
<b>ANAM</b>	<a href="mailto:anam@gol.grosseto.it">anam@gol.grosseto.it</a> <a href="mailto:anam@pec.anamcavallomaremano.com">anam@pec.anamcavallomaremano.com</a>
<b>ANACAITPR</b>	<a href="mailto:direzione@anacaitpr.it">direzione@anacaitpr.it</a> <a href="mailto:pec@pec.anacaitpr.it">pec@pec.anacaitpr.it</a>
<b>ANACRHAI</b>	<a href="mailto:direzione@haflinger.it">direzione@haflinger.it</a> <a href="mailto:anacrhai@pec.it">anacrhai@pec.it</a>
<b>ANAMF</b>	<a href="mailto:direttore@anamf.it">direttore@anamf.it</a> <a href="mailto:anamf@pec.it">anamf@pec.it</a>
<b>ANAREAI</b>	<a href="mailto:matteo.vasini@anareai.it">matteo.vasini@anareai.it</a> <a href="mailto:anareai@pec.m-box.it">anareai@pec.m-box.it</a>
<b>ANICA</b>	<a href="mailto:segreteria@anicahorse.org">segreteria@anicahorse.org</a> <a href="mailto:anicahorse@legalmail.it">anicahorse@legalmail.it</a>
<b>MIPAAF – UFF PQAI6</b>	<a href="mailto:pqai6@politicheagricole.it">pqai6@politicheagricole.it</a> <a href="mailto:s.davanzo@politicheagricole.it">s.davanzo@politicheagricole.it</a> <a href="mailto:saq6@pec.politicheagricole.gov.it">saq6@pec.politicheagricole.gov.it</a>
<b>Enti selezionatori esteri con programma genetico esteso (o con iter di estensione in corso) sul territorio italiano (art. 12 Reg. 1012/2016)</b>	<a href="mailto:amministrazione@pec.friesian.it">amministrazione@pec.friesian.it</a> <a href="mailto:cavallmenorca@gmail.com">cavallmenorca@gmail.com</a> <a href="mailto:info@lgancece.com">info@lgancece.com</a> <a href="mailto:sbs@sbsnet.be">sbs@sbsnet.be</a> <a href="mailto:berengere.lacroix@ifce.fr">berengere.lacroix@ifce.fr</a> <a href="mailto:info@angloeuropaanstudbook.nl">info@angloeuropaanstudbook.nl</a>



